



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTEVAGO

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

Repertorio n. 735

**Oggetto: “ Concessione della struttura comunale denominata “
Piattaforma Logistica Polifunzionale”**

L'anno **duemilaventi** il giorno **sedici** del mese di **luglio** in Montevago (AG), presso la residenza comunale, avanti a me Dott. MAGGIO Livio Elia, Segretario Generale del Comune di Montevago, autorizzato a ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- L' Arch. Francesca D'Amico nata a Erice (TP) il 04/12/1974, che dichiara di intervenire in questo atto, esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Montevago, Codice Fiscale:" 92006330846", nella sua qualità di Responsabile del IV° Settore “Urbanistica-SUAP-SUE-Patrimonio” giusta determina sindacale n. 10 del 16.03.2020,

- La Società Cooperativa “L'Arte dei Curatoli”, con sede legale in Partanna vicolo Battumari n. 15 – Codice Fiscale/Partita IVA 02316340815, rappresentata, nella qualità di Presidente, dal Sig. Interrante Salvatore nato a Menfi (AG) il 14.08.1964 ed ivi residente nella via Giotto n. 63, C.F.: NTR SVT 64M14 F126H, componenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io Segretario Generale sono personalmente certo

P r e m e s s o

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

- che con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 61 del 27.04.2018, esecutivo nei modi di legge, si è stabilito di modificare ed integrare la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 13.03.2017, ed affidare al Responsabile del Settore Servizi Generali e delle Manutenzioni la responsabilità gestionale per predisporre tutti gli atti consequenziali per eseguire una procedura di evidenza pubblica atta ad individuare un soggetto economico a cui affidare la struttura comunale denominata "Piattaforma Logistica Polifunzionale";


- che con determinazione del Responsabile del settore Servizi Generali e delle Manutenzioni n. 56 del 30.04.2018 pubblicata all' albo pretorio on-line dal 30.04.2018 al 20.05.2018, veniva indetta la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della struttura comunale denominata "Piattaforma Logistica Polifunzionale"; e veniva, altresì, approvato il bando di gara;

che a seguito di gara con Procedura Aperta, giusto verbale di gara del 31.05.2018, pubblicato all' albo pretorio on-line dal 03.10.2018 al 18.10.2018, ed approvato con determinazione del Responsabile del settore Servizi Generali e delle Manutenzioni n. 155 del 07.08.2018, la concessione di cui all'oggetto è stata affidata alla Società Cooperativa "L'Arte dei Curatoli", con sede legale in Partanna vicolo Battumari n. 15 - Codice Fiscale/Partita IVA 02316340815 per la durata di anni sei;

Tutto ciò premesso ed essendo intenzione delle parti di far conoscere mediante atto pubblico gli intervenuti accordi, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Finalità dell'Affidamento

Il Comune di Montevago, allo scopo di favorire il processo di sviluppo imprenditoriale, ha realizzato con i finanziamenti ottenuti con il PSR Sicilia 2007/2013 – PSL SICANI Misura 413 - Attuazione di strategie di sviluppo locale – Azione Aggiuntiva - Creazione di Centri Polifunzionali di Logistica e Servizi alle imprese a supporto di una rete di microimprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari, dell'artigianato e delle tradizioni locali, la struttura denominata "Piattaforma Logistica Polifunzionale" dove avviare l'attività di Stagionatura e vendita di formaggi tipici Siciliani.



Art. 2 - Oggetto dell' Affidamento

L'Amministrazione Comunale ha realizzato l'immobile sito nel Comune di Montevago distinto in Catasto N.C.E.U., Sez. G, Foglio 16, mappale 2135, denominato "PIATTAFORMA LOGISTICA POLIFUNZIONALE COMUNALE" per l'affidamento in gestione della struttura ai fini di un utilizzo quale centro di raccolta e stagionatura Formaggi tipici Siciliani. La struttura in gestione prevede inoltre un'area realizzata con i Fondi del PSR SICILIA 2007/13 MISURA 321/A Servizi Commerciali Rurali, da adibire ad area mercatale ed organizzazione eventi, sagre, mostre etc. L'affidamento comporta la gestione, l'uso, l'integrazione, la manutenzione e la custodia dei beni affidati in gestione dall'Amministrazione. La Soc. Coop. non potrà mutare l'uso dei beni avuti in gestione o introdurre modifiche agli stessi che ne varino la consistenza, né eseguire opere e lavori straordinari senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Il presente contratto detta la disciplina per l'affidamento in gestione della suddetta struttura, dotata di certificato di regolare esecuzione, ma mancante di allaccio fognario, che sarà a



carico del gestore.

Art. 3 -Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento è fissata in anni 6 (sei) dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. Alla scadenza del contratto l'Amministrazione concedente ha la facoltà di procedere con procedura negoziata e comunque nel rispetto della normativa vigente, con il medesimo concessionario sino al periodo massimo consentito nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 - Caratteristiche

La piattaforma Logistica Polifunzionale nasce appositamente come struttura per lo svolgimento di attività di stagionatura e vendita Formaggi tipici Siciliani ed in quanto tale è dotata di tutte le attrezzature regolarmente funzionanti e necessarie alla raccolta, lavorazione, stagionatura e vendita dei formaggi. La struttura consente la lavorazione di forme di formaggio di 6,000 Kg. per un massimo di Kg. 6.000.

Sono presenti: l'impianto elettrico e quello di illuminazione, impianto idrico sanitario, tutti gli infissi, una cella di stagionatura del formaggio, due celle destinate alla conservazione dei formaggi freschi e stagionati, una cella destinata a tutte le attrezzature di supporto alle attività appena descritte, un Mezzo Furgonato con Cella Frigo e Certificazione ATP per il ritiro ed il trasporto degli stessi, che viene consegnato nello stato in cui si trova, noto al gestore che lo utilizzerà con la dovuta diligenza e consentirà al Comune il suo utilizzo per fini sociali una volta al mese.. Il gestore procederà alla voltura a proprie spese presso il pubblico registro automobilistico. All'atto della consegna si procederà all'inventario dettagliato

Art. 5 - Periodo di attività

Le attività ed i servizi dovranno essere pianificati in maniera tale da permettere alla struttura di operare nel corso dell'intero anno.

Art. 6 - Tempi di realizzazione delle proposte e inizio di attività

Poiché la struttura è funzionante la ditta concessionaria dovrà attivare tutte le procedure per l'avvio dell'attività entro sessanta giorni dalla firma del contratto.

Art. 7 - Oneri per la gestione


Ai sensi dell'art. 4 delle disposizioni attuative – parte specifica- “Essendo I beneficiari del Progetto operativo n. 7/2014 Enti Pubblici Territoriali e/o altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici dell'area del GAL non possono trarre alcun vantaggio patrimoniale o economico dall'attuazione dell'intervento e così pure le associazioni di imprese che si andranno a costituire per la gestione dei centri polifunzionali di logistica e servizi alle imprese.

Pertanto, gli oneri per la gestione sono ad esclusivo carico del gestore che non potrà trarre alcun vantaggio economico o patrimoniale della gestione

Art. 8 - Personale

La piattaforma logistica è stata realizzata con i fondi del PSR Sicilia 2007/2013 – PSL SICANI Misura 413 nata al fine di migliorare la qualità della vita nelle aree rurali intesa anche come favorire l'occupazione e lo sviluppo del sistema produttivo locale e regionale. Pertanto la Società Cooperativa “L'Arte dei Curatoli” dovrà obbligatoriamente procedere all'assunzione di una percentuale non inferiore al 65% di manodopera locale residente a Montevago. La Società Coop. concessionaria è tenuta a

comunicare preventivamente i nominativi di tutto il personale con l'indicazione delle mansioni attribuite, nonché la certificazione comprovante le specializzazioni ed esperienze laddove richieste e dovrà presentare adeguata rendicontazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del rispetto di quanto dichiarato. Per il primo anno la dichiarazione dovrà avvenire all'atto dell'avvio dell'attività. La mancata rendicontazione costituisce grave inadempienza contrattuale e pertanto comporta la risoluzione in danno del contratto.



Art. 9 - Oneri a carico della Soc. Coop. concessionaria.

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative all'attivazione e/o alla voltura delle utenze elettriche ed idriche, alla sistemazione delle aree, all'acquisto delle ulteriori strutture e attrezzature necessarie per l'attivazione dei servizi previsti. La Società Coop. concessionaria dovrà provvedere a richiedere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dei servizi che intende attivare e restano a suo carico le relative spese. La Società Coop. concessionaria dovrà inoltre garantire:



- manutenzione ordinaria della struttura affidata e degli impianti affidati (idrico, elettrico..etc.);
- il decoro delle aree affidate curando le aree di servizio e gli spazi;
- la custodia continua e permanente dei beni assunti in gestione.

Sono a totale carico della Società Coop. concessionaria tutte le spese relative al consumo idrico, del gas, dell'energia elettrica, del telefono o altro necessario per il funzionamento delle strutture, le tasse per la raccolta del RR.SS.UU..

Considerato che è stata prevista una durata congrua della gestione sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative alle manutenzioni straordinarie

fino all'importo di €. 6.000,00 annue.

ART. 10 - Obblighi e compiti del gestore

La Società Coop. concessionaria ha stipulato:

1. apposita polizza assicurativa per distruzione totale o parziale a seguito di eventi calamitosi di strutture, attrezzature, impianti, arredi e opere, (contro il rischio di incendio e di atti vandalici) per un massimale non inferiore ad Euro 100.000,00 in data 26.02.2020 n. 727A7984 rilasciata da Zurich

Insurance PLC - agenzia di Sciacca;

2. apposita polizza assicurativa per incendio e furto delle attrezzature per un massimale di €. 10.000,00 in data 26.02.2020 n. 727A7984 rilasciata da

Zurich Insurance PLC - agenzia di Sciacca;

3. idonea assicurazione, a favore di terzi, per danni da responsabilità civile, ai sensi dell'art.1917 C.C. in data 26.02.2020 n. 727A7984 rilasciata da

Zurich Insurance PLC - agenzia di Sciacca;

4. osservare, le norme in vigore o emanate durante la vigenza contrattuale che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le norme in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione del D.lgs 81/2008 di ogni altra disposizione normativa applicabile al personale del servizio di cui trattasi siano essi dipendenti o soci. La Società Coop. concessionaria è pertanto responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali e assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa Amministrazione concedente e comunque si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione stessa da ogni conseguenza;

5. predisporre, prima dell'avvio dell'attività, ai sensi del D.lgs 81/2008, la

valutazione dei rischi, corredato da piano di emergenza ed evacuazione.

La Società Coop. concessionaria si impegna altresì a:

- Fornire materiali, strumentazioni, attrezzature e dotazioni necessarie a garantire una gestione efficace ed efficiente del servizio;
- Vigilare sul buon funzionamento dei servizi offerti assumendo le necessarie forme di controllo e di ritorno dei dati informativi;
- Mettere a disposizione quanto previsto all'atto del progetto in termini di dotazioni, strumentazioni e servizi;
- Collaborare con il Servizio Comunale al fine di predisporre dei correttivi e migliorie che si rendessero necessarie per il miglior funzionamento dei servizi in termini di efficacia ed efficienza.

Art. 11 – Responsabilità

La Società Coop. concessionaria si obbliga a mantenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le richieste di danni patrimoniali e non, conseguenti all'attività posta in essere per l'espletamento dei servizi disciplinati nel capitolato. Ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni a persone o cose derivanti da grave irregolarità, carenze nelle prestazioni e negligenza degli operatori nell'esecuzione dei servizi, ricadrà sulla Società Coop. concessionaria, restando completamente sollevata l'Amministrazione Comunale e il personale comunale preposto alla verifica e al coordinamento.

Art. 12 - Rapporti giuridici in materia di personale

Nell'ambito delle prescrizioni di massima e di quelle di carattere igienico - sanitarie impartite dai servizi dell'A.S.P. competente, nonché delle norme stabilite nel capitolato, la Società Coop. concessionaria è autonoma nella gestione e nell'organizzazione del personale, sotto la propria esclusiva

responsabilità, in conformità alla normativa, anche regolamentare ed alla
contrattazione collettiva vigenti. Gli incaricati dovranno essere in regola con la
normativa vigente in materia di lavoro, in particolare per quanto riguarda la
copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta, in conformità alle
disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi fra il Comune ed il personale
dell'aggiudicatario addetto all'espletamento del servizio. Il Comune è pertanto
esonerato, nella maniera più ampia e liberatoria, e l'aggiudicatario
espressamente libera il Comune, da qualsivoglia responsabilità civile,
amministrativa e penale, derivante dalla mancanza o irregolarità circa
l'inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, di
solidarietà paritetica in ordine ai dipendenti dell'aggiudicatario, nonché da
infortuni e/o da ogni altro danno in cui i predetti soggetti dovessero incorrere
nello svolgimento delle proprie funzioni nel corso dell'espletamento del
servizio in gestione, comunque addebitabili all'organizzazione della Soc.
Coop. concessionaria.
La Soc. Coop. concessionaria è tenuta a portare a conoscenza del proprio
personale l'estraneità del Comune ai sensi del commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.

Art. 13 - Controlli e verifiche

Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli, in qualsiasi momento e
senza preavviso, al fine di esercitare il proprio dovere di vigilanza e di
verificare la corrispondenza del servizio svolto alle norme stabilite nel
capitolato ed al progetto presentato della Soc. Coop. concessionaria.

In caso di accertato, inadempimento o di ritardi nello svolgimento del

servizio, salva più grave responsabilità, verrà instaurata procedura dell'applicazione delle normative penali. È dovere in capo alle parti procedere all'istituzione di idonei protocolli di comunicazione, anche eventualmente nella forma informatica al fine di permettere efficiente e continuata comunicazione.

Art. 14 - Obblighi del gestore

Nessuna responsabilità potrà ascriversi al concedente in ordine alla gestione economica, tecnica, sanitaria, amministrativa e contabile del concessionario, il quale garantendo di possedere tutti i requisiti per l'affidamento in gestione della struttura in oggetto, se ne fa carico completo, ivi compreso l'aspetto fiscale.

La Soc. Coop. concessionaria esonera il concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

La Soc. Coop. concessionaria è responsabile dei danni che dovessero occorrere alle persone (clienti, operatori o a terzi) nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. La Soc. Coop. concessionaria è tenuta a dotarsi di un disciplinare di gestione che disciplini l'operare nelle strutture, il disciplinare di gestione in questione deve essere approvato prima dell'adozione dalla Giunta Comunale.

Art. 15 - Particolari obblighi del concessionario

La Soc. Coop. concessionaria si obbliga a garantire adeguata sorveglianza affinché la struttura comunale affidata sia tutelata. In caso di problematiche di qualsiasi tipo inerenti il presente affidamento, sarà cura della Soc. Coop.


concessionaria avvisare tempestivamente il servizio di polizia municipale e gli organi di polizia competenti.

Art. 16 - Divieto di Sub-gestione

E' vietato il subappalto. Alla Soc. Coop. concessionaria è concesso subappaltare, ad eccezione di quanto sopra, eventuali servizi di pulizia e manutentivi. Le ditte subappaltatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio per le categorie adeguate.

Art. 17 - Beni concessi in uso all'aggiudicatario

L'affidamento in gestione della struttura denominata " Piattaforma Logistica Polifunzionale" è perfezionato dalla consegna con redazione di apposito verbale, in contraddittorio e sottoscritto dal Comune e dall'affidatario. La Soc. Coop. concessionaria assumerà piena responsabilità della struttura ricevuta in consegna dall'Amministrazione Comunale: avrà quindi l'obbligo di gestirla e custodirla per tutta la durata dell'appalto nel rispetto dei modi e dei tempi indicati nel bando. La Soc. Coop. concessionaria sarà quindi pienamente responsabile del perfetto mantenimento della struttura assunta in gestione e custodia. La Soc. Coop. concessionaria è tenuta, a pena di decadenza, a dare inizio all'assunzione degli obblighi a far data dalla stipulazione contrattuale o a far data dalla consegna sotto le riserve di legge. Il servizio di custodia è immediato, a far data dal giorno di consegna. La cessazione della gestione avrà luogo alla data di scadenza prevista dalla data di stipulazione del contratto di gestione, ovvero in qualsiasi momento antecedente nel caso in cui si verificano le condizioni per dare luogo alla revoca della gestione ed alla risoluzione del contratto. Il Comune, al momento della riconsegna, procederà alla verifica delle condizioni della struttura data in uso e La Soc. Coop.



concessionaria sarà obbligata ad eseguire tutte le opere che il Comune prescriverà.

Art. 18 - Inadempimenti. Penalità

1. La penalità, nella misura di € 50,00 per ogni violazione al presente contratto ed agli obblighi assunti con il disciplinare di gestione che sarà approvato dalla Giunta Comunale previa contestazione per iscritto, e fatti salvi i casi di non imputabilità all'aggiudicatario.

2. Ai fini del comma 1 del presente articolo, quale unica formalità in capo al Comune, è l'onere della contestazione della inadempienza nei confronti dell'aggiudicatario in forma scritta, comunicato a mezzo posta certificata, raccomandata o messo comunale.

3. L'Aggiudicatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della contestazione di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.

4. Non sono comunque ammesse, ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, quale giustificazione delle inadempienze dell'aggiudicatario, circostanze quali la mancanza di personale, oppure difetti di forniture derivanti da rapporti contrattuali in corso fra la Soc. Coop. concessionaria e terzi, e comunque circostanze imputabili a difettosa organizzazione della Soc. Coop. concessionaria.

Al fine di assicurare la continuità dell'operatività del servizio, il Comune provvede a far svolgere comunque le attività nei modi che riterrà opportuni, nell'esercizio della sua valutazione insindacabile, a rischio e a spese a carico della Soc. Coop. concessionaria. Tali attività sostitutive si intenderanno

eseguite in danno della stessa Soc. Coop. concessionaria anche se svolto da altro personale incaricato dal Comune. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è applicata nella misura doppia rispetto alla prima applicata. Per cumulo di infrazioni, il Comune potrà avvalersi della risoluzione del contratto. L'applicazione della penalità di cui al presente articolo non preclude eventuali azioni risarcitorie da parte del Comune nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.

Art. 19 - Inadempimenti. Risoluzione anticipata

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, in caso di grave inadempimento accertato dal Comune, tenuto conto della qualificazione di grave inadempimento prevista negli articoli che precedono, si farà luogo alla risoluzione anticipata del contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di mesi uno, mediante la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dell'invio della comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata, ovvero mediante notificazione.

2. Fermo quanto al comma 1 del presente articolo, il Comune potrà avvalersi della risoluzione di diritto del contratto nelle seguenti ipotesi:

a. per attività esercitata in violazione delle disposizioni di legge;

b. nel caso di comportamenti dell'aggiudicatario idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Comune da rapporto organico di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa a carico dell'aggiudicatario stesso;

c. per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte dell'aggiudicatario

in forza di perdita dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d. il mancato inizio dell'attività entro i termini previsti;

e. per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori o mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

3. La risoluzione anticipata del contratto ai sensi del comma 2 del presente articolo opera, previo esame delle controdeduzioni inoltrate dalla Ditta, mediante apposita determinazione del Responsabile competente di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero di notifica. La risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, comporterà l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'articolo 24, senza che l'aggiudicatario possa accampare diritti in merito. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo fermo il comma 4 del presente articolo, è fatto salvo il risarcimento del danno subito ed il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto. Dell'eventuale avvenuta risoluzione del contratto verrà data notizia dal Comune agli organismi competenti ai controlli. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo il Comune provvederà altrove e, come meglio crederà, alla prosecuzione del servizio sino alla scadenza del termine contrattuale.

Art. 20 - Facoltà di subentro. Diritto di recesso

1. Il Comune si riserva la facoltà di subentrare nella gestione e di recedere dal

contratto di affidamento dell'area in qualunque momento in corso di esecuzione:

- a. in conseguenza od in attuazione di processi di riorganizzazione del servizio, a seguito disposizioni nazionali o regionali;
- b. per motivi di pubblico interesse;
- c. avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

2. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, la volontà del Comune è comunicata alla Soc. Coop. concessionaria con almeno sei mesi di anticipo.

Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune concorderà un equo indennizzo con l'aggiudicatario. L'aggiudicatario può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stesso secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256, 1463).

Art. 21 - Cauzione definitiva

La Soc. Coop. concessionaria, ai sensi dell'art.103 del D. Lgs n. 50/2016 a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dell'Amministrazione comunale ha prestato cauzione definitiva n. 727A9033 rilasciata da Zurich Insurance PLC, con scadenza 24.02.2026 di importo pari ad euro 12.000,00 (diconsi euro dodicimila).

La cauzione prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

La cauzione definitiva costituirà la garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

• del risarcimento dei danni provocati dalla ditta appaltatrice e dal personale da essa impiegato;

• dei rimborsi di somme che l'Amministrazione dovesse effettuare per fatto colpevole della ditta appaltatrice e del personale da essa impiegato.

Tale cauzione sarà svincolata solo decorsi tre mesi la conclusione del rapporto previa verifica tecnica del corretto funzionamento della struttura assegnata.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'offerente dall'aggiudicazione. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà recare espressa clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di svincolo esclusivamente a seguito di dichiarazione liberatoria dell'amministrazione concedente, da rilasciarsi solo decorsi tre mesi dalla cessazione del contratto e previa definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

Art. 22 - Referente del concedente

Il fiduciario dell' Ente è il sottoscrittore del presente.

Art. 23 - Foro competente e clausola compromissoria

Qualunque contenzioso fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto salva definizione previo accordo bonario, sarà deferito al Giudice Ordinario, e sarà competente il Foro di Sciacca. È esclusa la facoltà di ricorso ad arbitrato.

Art. 24 - Adempimenti in materia antimafia

Si da atto che, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 datata 24.04.2020 il Presidente Sig. Interrante Salvatore ha dichiarato che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159 del 06.09.2011 e

s.m.i. né le situazioni di cui all'art 84 comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Art. 25 – Dipendenti -Incompatibilità-Piano anticorruzione

La Soc. Coop. concessionaria, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara e attesta di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a ex dipendenti del Comune Committente che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi e negoziali per conto della contraente Pubblica Amministrazione. Dichiara, di accettare e convenire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del DPR 16.04.2013 n. 62, che la violazione degli obblighi di condotta di cui al citato decreto da parte dello stesso o dei suoi collaboratori costituisce ai sensi dell'art. 1456 del C.C. motivo di risoluzione di diritto del contratto. Dichiara altresì, di avere preso visione del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 03.02.2020 a cui devono attenersi anche i suoi dipendenti.

Art. 25 - "Protocollo di Legalità"

La Soc. Coop. concessionaria dichiara di essere a conoscenza del "Protocollo di Legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., la Regione Siciliana, le Prefetture provinciali della Regione, l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005 e s'impegna a rispettare, per la parte di propria competenza, le clausole e gli obblighi in esso contenute.

Art. 26 - Flussi Finanziari

La Soc. Coop. concessionaria assume tutti gli obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto

2010, n.136 e ss.mm.ii. ed alle linee guida ANAC di cui alla determina n. 556

del 31.05.2017 e si impegna a dare immediata comunicazione

all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del

Governo della Provincia di Agrigento della notizia dell'eventuale

inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraSocietà

Cooperativa) agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Art. 27 - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico

della Soc. Coop. concessionaria . Si richiede la registrazione in misura fissa ai

sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile n. 131.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta con modalità

telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico

Informativo (M.U.I.) per l'importo di € 45,00 esclusi gli allegati.

Art. 28 - Tutela dei dati personali

L'Amministrazione Comunale tratterà i dati contenuti nella presente

convenzione ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 aggiornato al

D.Lgs 101 del 10 Agosto 2018.

Art. 29 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non regolato dal presente contratto si rimanda alle disposizioni di

legge e di disciplinare di gestione in materia di concessioni amministrative di

beni patrimoniali pubblici destinati a pubblico servizio. Si richiamano tutte le

norme in materia di contratti pubblici in quanto non incompatibili.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei

Contratti Pubblici del D.lgs.50/2016 integrato e corretto dal D.lgs. 56/2017.

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo di strumenti informatici su 19 pagine a video, che ho letto alle Parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza mediante acquisizione digitale della sottoscrizione olografa ai sensi dell'art. 24 comma 2, del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.


La Soc. Coop concessionaria Interrante Salvatore

Interrante Salvatore

Il Resp.le Settore Urb-SUAP-SUE-Patrimonio Arch.D'Amico Francesca

Il Segretario Generale/Ufficiale Rogante Dott. Maggio Livio Elia

[Handwritten signature]



Interrante Salvatore

COMUNE DI MONTEVAGO
(Prov. di Agrigento)

Il presente contratto è stato registrato a Sciacca

il 16/07/2020 al N. 931 Serie 11

Sono state versate € 245,00

di cui _____

Montevago, li 16/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

